

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de' COCCI, PICCOLI, COLOMBO VITTORINO, BODRATO, ANTONIOZZI, D'AREZZO, ALIVERTI, ERMINERO, LA LOGGIA, GASPARI, LATTANZIO, TANTALO, BOLDRIN, BIAZIONI, ARMANI, de MEO, AIARDI, MOLÈ, SPERANZA, RUSSO CARLO, BORTOLANI, BERNARDI, MERLI, BOTTA, MASSI, GARGANO, CUMINETTI, PICCHIONI, SANGALLI, SGARLATA, PENNACCHINI, ISGRO', ZOPPI, ZANINI, RICCIO STEFANO, DI LEO, MAGGIONI, BUBBICO, TARABINI, LOSPINOSO SEVERINI, MEUCCI, POMPEI, ALLEGRI, AMADEO, BOTTA, NEGRARI, ROCELLI

Presentata il 28 aprile 1976

Riforma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 2054 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo cinque anni dalla sua entrata in applicazione, si impone, alla luce delle maturate esperienze, una revisione critica del sistema dell'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La legge 24 dicembre 1969, n. 990, ha avuto il grande merito di far allineare il nostro Paese ai regimi di assicurazione obbligatoria vigenti in tutti gli Stati d'Europa: tuttavia, alcune disposizioni di questa legge, che nel suo nucleo istituzionale resta valida, si dimostrano oggi bisognose di modifiche, anche importanti.

Con il progetto di legge che si presenta intendiamo dunque riaffermare la piena corrispondenza del principio della responsabilità, che rientra nelle tradizioni culturali e giuridiche del nostro Paese e che si inserisce nei sistemi europei oggi in vigore, con la Convenzione di Strasburgo del 1959 e con la direttiva comunitaria del 24 aprile 1972 in materia di assicurazione per i danni provocati da veicoli in circolazione internazionale (« carta verde »), nonché caratterizzare il nuovo sistema tenendo conto delle esigenze di buon funzionamento e di orientamento verso finalità di ordine sociale cui, in particolare, debbono ispirarsi le leggi in materia.

Le innovazioni qualificanti del presente progetto di legge debbono soprattutto ricercarsi su tre piani:

accentuazione del controllo governativo sulle imprese di assicurazione mediante la costituzione di nuovi strumenti operativi;

orientamento degli investimenti delle imprese di assicurazione verso finalità di ordine sociale;

accelerazione delle procedure della liquidazione dei danni.

Per rispondere agli obiettivi di cui al primo dei punti sopra indicati, un intero Capo della proposta di legge (Capo II) è stato dedicato alla costituzione di una Commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Questa Commissione che risulta composta di cinque membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza, e che potrà anche avvalersi di esperti indipendenti, è stata ricalcata sullo schema della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Essa è un organo tecnico ispettivo e consultivo del Governo nel settore dell'assicurazione obbligatoria e deve avere particolari competenze in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e delle condizioni di polizza, alla sovrintendenza sul conto consortile, all'esame dei bilanci delle imprese e alla revoca delle autorizzazioni.

Per il funzionamento di tale commissione è stato previsto un aumento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione.

Per quanto riguarda il secondo degli obiettivi sopra ricordati, la nostra preoccupazione è stata quella di indirizzare gli investimenti delle attività patrimoniali che le compagnie di assicurazione debbono accantonare per la copertura delle proprie riserve tecniche in categorie di beni di apprezzabile utilità sociale (quali titoli di Stato, mutui a favore dell'edilizia economica e popolare, eccetera). La determinazione delle categorie di investimenti ammessi sarà inoltre effettuata seguendo le indicazioni del CIPE, oltre che del Ministero dell'industria e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

È bene comunque precisare a questo punto che, ai fini di offrire una maggiore garanzia finanziaria agli assicurati e alle vittime, non si è potuto procedere ad un sistema di vincoli da porre sulle attività rappresentative delle riserve tecniche, in quanto un tale si-

stema si porrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria del 24 luglio 1973 in materia di assicurazione contro i danni.

Sul terzo punto è stato previsto un meccanismo atto ad evitare le attuali lungaggini registrate nella liquidazione dei sinistri, soprattutto per i danni alle cose, basato su un sistema di limitazione delle contestazioni alla sola differenza tra la somma offerta dall'assicuratore e quella pretesa dal danneggiato: per la parte non controversa l'assicuratore è infatti obbligato ad effettuare un deposito a favore del danneggiato. Questo aspetto viene d'altra parte completato con una disposizione che eleva le ipotesi di inappellabilità delle sentenze.

Se questi sono gli aspetti maggiormente qualificanti della proposta di legge, essi non esauriscono però le innovazioni rispetto all'attuale regime della legge n. 990 del 1969.

Tra queste novità si possono rapidamente indicare la estensione della garanzia assicurativa ai danni subiti dai terzi trasportati, la validità dell'assicurazione in tutti i territori degli Stati membri della Comunità economica europea, l'ampliamento della categoria dei « terzi », aventi cioè diritto al risarcimento, e comprendente ormai anche i familiari, nonché l'obbligo di risarcimento posto a carico dello stesso assicuratore del veicolo danneggiato, quando il danno non riguardi le persone e sia compreso in un determinato limite, ecc. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, occorre ricordare che la norma si ispira al sistema vigente in alcuni Stati europei (Francia e Belgio) nei quali l'obbligo di risarcimento posto a carico dello stesso assicuratore del veicolo danneggiato ha dato poi luogo, per la regolamentazione dei rapporti interni tra assicuratori, alla istituzione di particolari tabelle di accertamento automatico di responsabilità.

Per quanto riguarda l'istituto delle cessioni al conto consortile, esso è stato naturalmente mantenuto in vigore, riconoscendosene la sua utilità sul piano del controllo tariffario e della gestione delle singole imprese: si è però ritenuto opportuno, nella divergenza di opinioni tra coloro che volevano sottrarlo alla gestione dell'INA e coloro che invece volevano mantenerlo sotto la gestione di tale istituto, di adottare una soluzione intermedia secondo la quale la sovrintendenza del conto viene attribuita alla istituenda Commissione nazionale, la quale si avvarrà a questi effetti dei servizi dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Date queste premesse introduttive, che spiegano le ragioni della presentazione del provvedimento, crediamo opportuno passare ad una descrizione sistematica delle varie disposizioni.

Seguendo lo schema della legge n. 990 del 1969 gli articoli da 1 a 9 trattano dell'obbligo dell'assicurazione che, come è noto, riguarda sia i veicoli a motore sia i natanti per i danni causati ai terzi e alle persone trasportate. In questo gruppo di articoli si trovano pure le disposizioni relative alla estensione territoriale della garanzia, alla necessità dell'assicurazione per l'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, alla definizione dei « terzi » aventi diritto a risarcimento, agli obblighi inerenti ai veicoli ed ai natanti immatricolati o registrati in Stati esteri e, infine, agli adempimenti di carattere formale per la validità dell'assicurazione (rilascio del certificato e del contrassegno) e per il caso di alienazione del veicolo.

Il Capo II della proposta di legge è invece dedicato, come si è detto, alla istituzione, al funzionamento e alla descrizione dei compiti della istituenda Commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria (articoli 10-13).

Il Capo III della legge tratta poi dell'esercizio dell'assicurazione e delle tariffe dei premi, secondo il seguente schema.

L'articolo 14 precisa che l'obbligo di assicurazione può essere assolto soltanto attraverso la stipulazione di contratti con le società e con gli enti indicati negli articoli 1883 e 1884 del codice civile e che siano in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria. Si è voluto con questa disposizione precisare che, al di fuori di quelle categorie di società autorizzate dal Ministero dell'industria, nessun'altro ente o soggetto giuridico può esercitare questo particolare ramo assicurativo.

Il successivo articolo 15 dispone l'obbligo per le imprese di assicurazione di accettare le proposte loro rivolte e il corrispondente obbligo di dichiarazione degli assicurati, circa i sinistri in cui siano stati in precedenza coinvolti: ciò è stato richiesto anche ai fini dell'applicazione degli scaglioni tariffari previsti dal sistema contrattuale noto con la dizione *bonus-malus*.

Le tariffe dei premi debbono essere calcolate determinando distintamente il premio puro ed i caricamenti e tenendo conto di determinati criteri che servano ad escludere o quanto meno a limitare elementi di arbitrarietà nella fissazione delle tariffe stesse

(articolo 16). A questo fine, la Commissione nazionale propone, una volta esaminati tutti gli elementi indicati dalla legge, sia le tariffe dei premi sia le condizioni di polizza, le quali poi sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria (articoli 18 e 19); una sola eccezione è prevista a questo riguardo per quei rischi di particolare natura che non possono essere inseriti in alcuna delle voci della tariffa: per tali rischi si fa luogo ad una decisione particolare presa caso per caso (articolo 20).

L'articolo 21 tratta dell'obbligo di cessione di una quota del 2 per cento dei rischi assunti all'esistente conto consortile, mentre i successivi articoli 22 e 23 trattano del controllo dei bilanci delle imprese di assicurazione e del rendiconto speciale per la gestione RC auto nonché della sottomissione di tali bilanci alla certificazione ad opera di una società di revisione iscritta nell'albo speciale istituito con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, indipendentemente dal fatto che la società di assicurazione sia o meno quotata in borsa.

Per quanto riguarda il calcolo della riserva premi e della riserva sinistri, l'articolo 24 modifica il testo dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, già a sua volta modificato dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, disponendo tra l'altro i criteri di copertura patrimoniale cui da ora in poi dovranno conformarsi le imprese di assicurazione.

In caso di inadempienza alle regole della presente proposta di legge in materia di calcolo e di costituzione delle riserve tecniche e delle cauzioni, di certificazione e verifica dei bilanci, di violazione delle tariffe e delle condizioni di polizza approvate, di rifiuto delle proposte di assicurazione, di inadempimento all'obbligo di cessione o di comunicazione dei dati al conto consortile e di mancata o ritardata contribuzione al fondo di garanzia per le vittime della strada è prevista a carico dell'impresa la revoca dell'autorizzazione, che può essere presa dal Ministro dell'industria, indipendentemente dalla proposta della Commissione nazionale (articolo 26).

Disposizioni relative al trasferimento del portafoglio (articolo 27) chiudono questo Capo.

Il Capo IV della presente proposta di legge è rivolto a disciplinare le modalità da seguire per il risarcimento del danno e pre-

vede dapprima una serie di disposizioni comuni per il risarcimento dei danni a persone ed a cose, tra cui il mantenimento dell'azione diretta e la inopponibilità al danneggiato delle eccezioni contrattuali (articolo 28) e la richiesta di risarcimento all'assicuratore del responsabile o al fondo di garanzia (articolo 29).

Ai fini di prevenire giudizi inutili e di evitare il prolungarsi ingiustificato di quelli già instaurati, con l'articolo 30 si è ritenuto opportuno mantenere la dilazione di 60 giorni, già prevista dalla legge n. 990 del 1969, per la presentazione di domande giudiziali e la elevazione dei limiti di inappellabilità delle sentenze previsti dall'articolo 339 del codice di procedura civile.

Una serie di disposizioni procedurali (articoli 31-35) completano poi questa sezione del Capo IV.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni a persone, l'azione diretta di cui all'articolo 28 è stata estesa, oltre che all'assicuratore del veicolo investitore, anche all'assicuratore del veicolo in cui si trovavano le persone trasportate che hanno subito danni: ciò si è naturalmente reso necessario per la estensione della garanzia assicurativa anche alle suddette persone trasportate (articolo 36).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento si sono poi tenute presenti alcune esigenze fondamentali per la moralizzazione del settore, e cioè il riferimento costante alla denuncia dei redditi delle persone che richiedono il risarcimento e l'affermazione legislativa del principio della *compensatio lucri cum damno* escluso fino ad oggi dalla nostra giurisprudenza (articolo 37).

Naturalmente per rispondere a quelle finalità di ordine sociale, cui si è fatto cenno, è stato ritenuto opportuno di dover mantenere l'istituto della cosiddetta provvisionale (articolo 38) come pure il pagamento diretto

agli enti ospedalieri, alle regioni o ad altri istituti gestori delle assicurazioni sociali delle spese relative a prestazioni mediche, farmaceutiche, ecc. (articolo 39).

Nel quadro delle accennate finalità di moralizzazione del settore debbono essere considerati gli articoli 40 (che favorisce l'ispezione da parte dell'assicuratore delle cose danneggiate), 41 (che instaura una procedura di offerta al danneggiato della somma non contestata), 42 (che prevede una forma di accertamento arbitrale del danno), 43 (che pone a carico dell'assicuratore dello stesso veicolo danneggiato l'obbligo di riparazione, purché sussistano determinate condizioni), 44 (che ufficializza la convenzionale constatazione del danno cui le parti abbiano dato luogo) e 45 (che fissa determinati criteri per la determinazione del risarcimento).

Le disposizioni della sezione IV dello stesso Capo si riferiscono poi al fondo di garanzia per le vittime della strada, la cui disciplina riproduce praticamente la regolamentazione oggi vigente, salvo per quanto riguarda il versamento di una indennità a persone che non abbiano diritto ad alcun risarcimento, ma che per ragioni sociali appaiano meritevoli di particolare tutela, trovandosi in stato di bisogno e avendo riportato dal sinistro una invalidità permanente in misura superiore al 20 per cento, oppure — sempre ferma l'esigenza dello stato di bisogno — se si tratti della moglie o dei figli minori di persone decedute (articolo 47).

La proposta di legge si conclude con una serie di disposizioni penali per la repressione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme di legge e da una serie di disposizioni transitorie e finali.

Da ultimo si segnala la revisione in aumento delle tabelle dei massimali per adeguarli alle mutate condizioni economiche oggi registrabili in Italia e per avvicinare tali massimali ai limiti in vigore negli altri Stati europei.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 2054 del codice civile.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità, ai sensi degli articoli 1681 e 2043 del codice civile, per i danni conseguenti alla morte od alla invalidità delle persone trasportate.

L'assicurazione stipulata in conformità alla presente legge spiega il suo effetto per i danni causati ai terzi non trasportati anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

Agli effetti del presente articolo si considerano in circolazione anche i veicoli a motore temporaneamente in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

ART. 2.

L'assicurazione stipulata a norma della presente legge spiega i suoi effetti per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli nei territori della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La suddetta assicurazione deve inoltre sempre coprire anche i danni causati nel territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea, secondo la legislazione in vigore in questi Stati, nonché nei limiti previsti dalla presente legge, quelli causati lungo i percorsi che collegano direttamente il territorio della Repubblica federale tedesca con la città di Berlino ovest.

ART. 3.

Le imbarcazioni con motore entro o fuori bordo di stazza lorda non superiore alle 20 tonnellate adibite a servizio pubblico e le imbarcazioni da diporto, quali definite dall'articolo 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate dall'articolo 40 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, non possono essere poste in navigazione se non siano coperte dell'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni conseguenti alla morte od alla invalidità dei medesimi. L'obbligo di assicurazione non riguarda i danni prodotti alle persone trasportate, salvo che si tratti di imbarcazioni adibite a servizio pubblico.

L'imbarcazione si considera adibita a diporto quando sia posta in navigazione per scopi sportivi o ricreativi o per uso personale, senza fini di lucro, del proprietario o di colui che l'ha presa a noleggio.

Chiunque pone in uso per la navigazione motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, quali previsti dall'articolo 15 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50, deve provvedere all'assicurazione di cui al primo comma, indipendentemente dalla imbarcazione alla quale i motori stessi vengono applicati.

All'assicurazione obbligatoria prevista dai precedenti commi si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella presente legge per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore indicati all'articolo 1.

ART. 4.

Le gare, le manifestazioni e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore o di natanti e le relative prove ufficiali o di qualificazione non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre un'assicurazione per la responsabilità civile a' sensi della presente legge.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

ART. 5.

Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge:

a) le persone la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

b) coloro che abbiano subito danno in conseguenza della morte di una di queste persone.

ART. 6.

I veicoli a motore ed i natanti di cui agli articoli 1 e 3, immatricolati o registrati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, debbono essere coperti, per la durata della permanenza in Italia, di assicurazione ai sensi della presente legge.

A tale fine per i veicoli a motore di cui al precedente comma può essere stipulata una speciale assicurazione « frontiera » con imprese autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli che si avvalgono all'uopo dell'ufficio di cui al comma successivo. L'assicurazione « frontiera » deve avere durata non inferiore a quindici giorni.

L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato dall'Ufficio centrale italiano (UCI), riconosciuto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1971, presso il quale l'assicurato si intende domiciliato, che provvede nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica.

Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali italiane sia assicurata con una impresa italiana operante all'estero o con una impre-

sa straniera la quale abbia stipulato con una impresa autorizzata ad esercitare in Italia una apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili per i veicoli immatricolati negli altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché per i veicoli immatricolati in altri Stati non membri della predetta Comunità per i quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dichiara, con proprio decreto, applicabile la disposizione di cui all'articolo 7, n. 2), della direttiva del Consiglio della CEE del 24 aprile 1972 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai veicoli, comunque targati, di proprietà di agenti diplomatici e consolari e di funzionari internazionali nonché a quelli di proprietà di Stati esteri e di organizzazioni internazionali.

ART. 7.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale è stato effettivamente pagato il premio o la rata di premio.

L'assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. In questo caso, l'obbligo dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo.

Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza indicata nel certificato stesso o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola

di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato della possibilità di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.

Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 56 della presente legge.

Qualora l'assicuratore, in violazione della disposizione di cui al primo comma, rilasci il certificato di assicurazione senza preventivo pagamento del premio o per un periodo superiore a quello cui si riferisce il premio pagato, il mancato pagamento del premio non è opponibile nei confronti del danneggiato, salvo il diritto dell'assicuratore stesso ad esercitare tutte le azioni per il recupero del premio, nonché delle maggiori spese a tal fine sostenute.

ART. 8.

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo o il natante alienato sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del relativo certificato.

La comprovata distruzione o demolizione del veicolo assicurato comporta la cessazione del contratto di assicurazione ed il rimborso della parte di premio pagata e non utilizzata.

ART. 9.

Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze dell'assicurazione obbligatoria, nonché dell'indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

CAPO II

**DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

ART. 10.

È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici di qualsiasi natura. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri.

La commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al ministro stesso le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sull'attività della commissione.

Art. 11.

La commissione è organo tecnico ispettivo e consultivo del Governo nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa ai rischi della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In particolare, la commissione:

a) provvede alla determinazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione obbligatoria predetta;

b) sovrintende alla gestione del conto consortile di cui all'articolo 21;

c) esamina i bilanci delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, formulando le relative osservazioni che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca

dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione predetta nei casi previsti dall'articolo 26, nonché l'adozione di ogni altro provvedimento o sanzione previsti o consentiti dalla presente legge e dal testo unico 13 febbraio 1959, n. 449, a carico delle imprese di cui sopra.

Per l'assolvimento delle sue funzioni la commissione può richiedere alle imprese di cui sopra la comunicazione anche periodica di dati e di notizie e la trasmissione di atti o documenti che essa ritenga necessari od utili al suo compito, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso le imprese medesime ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali delle stesse al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie ricevute od assunte.

ART. 12.

La commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più di cinque esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme di diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni.

ART. 13.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. A tal fine è istituito uno speciale contributo nella misura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non superiore comunque al 2 per mille dei premi incassati in questo ramo in ogni esercizio delle imprese suddette. Le modalità per la liquidazione e l'incasso del contributo sono fissate con regolamento.

La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, in relazione al contributo di cui sopra, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rendiconto della gestione finanziaria della commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

CAPO III

DELL'ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE
E DELLE TARIFFE DEI PREMI

ART. 14.

L'assicurazione obbligatoria deve essere stipulata esclusivamente con le società e gli enti indicati negli articoli 1883 e 1884 del codice civile, che siano in possesso della specifica autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

ART. 15.

Le imprese di cui al precedente articolo sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni generali di polizza stabilite od approvate a' sensi dei successivi articoli 18 e 19, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla presente legge.

All'atto della stipulazione della polizza di assicurazione il contraente deve dichiarare all'assicuratore il numero dei sinistri avvenuti nei cinque ultimi anni dei quali sia stato partecipe quale conducente, o nei quali siano stati comunque coinvolti il veicolo ed il natante per i quali è richiesta l'assicurazione, indicando in entrambi i casi l'assicuratore interessato.

In caso di inesattezze o reticenza del contraente nel dichiarare le circostanze di cui al comma precedente, l'assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità nei confronti del terzo danneggiato, ma ha, per le somme pagate, diritto di rivalsa contro il contraente che abbia agito con dolo o colpa grave.

Il diritto di rivalsa si intende limitato alla differenza tra il maggiore premio che avrebbe dovuto essere corrisposto all'assicuratore e il premio effettivamente pagato, se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave.

ART. 16.

Le tariffe dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge debbono essere formate per classi o per gruppi di rischi aventi caratteri comuni e sufficientemente ampi ed omogenei da consentire significative rilevazioni statistiche per il calcolo di tassi e valori medi, specie per quanto riguarda la frequenza ed il costo dei sinistri.

L'importo dei premi deve essere determinato calcolando distintamente il premio puro ed i caricamenti.

I premi puri devono essere calcolati in modo da garantire, per ogni classe o gruppo di rischi, l'equilibrio tra la massa dei premi ed il prevedibile onere dei relativi sinistri. Il calcolo deve essere effettuato in base a rilevazioni statistiche, estese ad un conveniente numero di esercizi, per ogni classe o gruppo di rischi, relative:

a) al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame ed a quello degli stessi sinistri che siano stati eliminati, nell'esercizio di avvenimento e in quelli successivi, senza pagamento di indennizzi;

b) al numero, nonché all'ammontare, dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi in esame, liquidati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi e ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi di rivalsa.

Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto entro il limite massimo che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche delle spese imputabili a ciascun esercizio per il servizio di liquidazione, comprese quelle per il personale ad esso addetto con rapporto di lavoro subordinato od autonomo e per compensi a professionisti per la loro opera a favore dell'assicuratore;

c) al numero dei veicoli esposti al rischio di ogni esercizio considerato, ragguagliato ad anno (veicoli-anno);

d) ai fattori presi in considerazione per determinare le classi o gruppi di rischio o per adottare speciali clausole che prevedano diverse misure o variazioni di premi in relazione al verificarsi o non verificarsi di sinistri entro un certo periodo di tempo, o a franchigia, o a limitata esposizione al rischio e simili.

I risultati delle rilevazioni statistiche debbono essere opportunamente ponderati con l'applicazione dei necessari coefficienti di correzione per tenere conto delle variazioni avvenute rispetto alla situazione dei singoli esercizi considerati e di quelle che si prevedono come probabili.

Il calcolo dei caricamenti deve essere effettuato in modo da coprire, per ogni singola classe o gruppo di rischi, le spese di acquisizione e, nel loro complesso, le spese generali e di gestione ed ogni altro onere gravante sulle imprese per l'esercizio dell'assicurazione, tenendo conto del prevedibile andamento di tali fattori e garantendo il margine compensativo dell'alea di impresa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto la misura massima entro la quale le predette spese potranno essere prese in considerazione agli effetti del calcolo dei caricamenti.

ART. 17.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio delle imprese di cui al precedente articolo 14 con gli speciali rendiconti relativi alla gestione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui alla presente

legge, redatti ai sensi dell'articolo 23, nonché la relazione della società di revisione di cui all'articolo 22.

ART. 18.

La commissione nazionale di cui all'articolo 10, avvalendosi dei dati elaborati dalla gestione del conto consortile e degli elementi acquisiti a norma dell'articolo precedente e tenuto conto sia dell'andamento degli indici ISTAT relativi ai prezzi ed alle retribuzioni sia dell'andamento della frequenza dei sinistri, determina entro il 20 novembre di ogni anno, con i criteri di cui all'articolo 16, le tariffe da applicare nell'anno successivo per l'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto deve indicare gli elementi di calcolo assunti per la determinazione delle tariffe.

Le tariffe devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica entro il 30 novembre: esse hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e si applicano ai contratti in corso a quest'ultima data con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva, nonché ai nuovi contratti stipulati a decorrere dalla stessa data.

ART. 19.

La commissione nazionale di cui all'articolo 10 stabilisce le condizioni generali di polizza tipo che le imprese debbono adottare per l'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le imprese che in sostituzione delle condizioni generali di polizza tipo stabilite a norma del precedente comma o in aggiunta alle medesime, intendono adottare condizioni diverse, debbono preventivamente comunicare il testo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accludendo le relative tariffe dei premi. Il Ministero provvede a trasmettere le condizioni di polizza e le tariffe, con proprio parere alla Commissione nazionale di cui al 1° comma, la quale accerta la equivalenza tecnica tra le tariffe proposte e le tariffe da esso determinate a norma del precedente articolo 18. Ove tale equivalenza sussista, le condizioni di polizza e le tariffe sono approvate

con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso contrario la Commissione comunica le modificazioni che debbono essere apportate affinché possa farsi luogo all'approvazione.

Alle condizioni di polizza ed alle tariffe approvate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, terzo comma.

ART. 20.

Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna voce delle tariffe stabilite o approvate ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19, le imprese possono, facendone espressa menzione in polizza, determinare il premio in base agli elementi tecnici a loro disposizione, dando immediata comunicazione del contratto alla Commissione nazionale di cui all'articolo 10 ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione, qualora ritenga che il premio applicato non sia adeguato al rischio assicurato, fissa il nuovo premio e lo comunica alla impresa ed al Ministero. Le parti sono obbligate a modificare il contratto con effetto dalla data della sua stipulazione. Degli estremi del contratto modificato deve essere data comunicazione alla Commissione nazionale ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora l'impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto di assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quello contemplato in tariffa, può stipulare il contratto sottoponendolo alla condizione che il premio di tariffa potrà essere modificato nella misura che sarà indicata nel contratto stesso, se il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 10 autorizzerà la modificazione proposta. A tale fine l'impresa deve trasmettere al Ministero ed alla Commissione copia del contratto, comunicando altresì tutti gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero nel concedere la autorizzazione, può anche stabilire il premio in misura diversa da quella proposta dall'impresa.

Le assicurazioni per le quali il premio è determinato ai sensi del presente articolo non possono contenere clausole che prevedono la tacita proroga del contratto.

ART. 21.

Le imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti debbono immettere una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi relativi a veicoli a motore e a natanti soggetti all'obbligo di assicurazione, da essi assunti, in un conto consortile da tenersi dalla Commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. Per la gestione del conto consortile la Commissione si avvale dell'INA stipulando con quest'ultimo apposita convenzione.

La Commissione, al termine di ciascun esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati desumibili dalla gestione del conto consortile.

Gli stessi dati sono comunicati alle imprese partecipanti al conto consortile.

ART. 22.

Il bilancio delle imprese di cui al precedente articolo 14 deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società ed enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 di quest'ultimo decreto, la quale certifichi la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili ed alle norme di legge, con particolare riguardo alla congruità delle riserve tecniche (premi e sinistri) risultanti dallo specifico rendiconto di cui all'articolo 19 relativo alla gestione dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata con le dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibi-

lità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

Ai fini di cui al primo comma si applicano anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, secondo e terzo comma, 2, primo e quinto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16 e 17 di quest'ultimo decreto.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Resta fermo, per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, di quest'ultimo decreto.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche alle società estere autorizzate all'esercizio in Italia dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale previsti all'articolo 58 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.

ART. 23.

Il bilancio delle imprese di cui all'articolo 14 deve essere corredato da un apposito rendiconto relativo alla gestione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile disciplinata dalla presente legge. Tale rendiconto deve essere redatto in conformità all'apposito modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole della Commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il modello forma parte integrante del bilancio.

Dal rendiconto debbono analiticamente risultare tutti i costi ed i ricavi direttamen-

te imputabili alla gestione della predetta assicurazione obbligatoria, nonché per quelli non direttamente imputabili, le quote attribuite a tale gestione determinate secondo appropriati criteri di ripartizione proporzionale, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere favorevole della predetta Commissione nazionale.

ART. 24.

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, già modificato con l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

(Riserva premi e riserva sinistri).

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi a quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri.

Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base ad una prudente valutazione tecnica, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati.

È data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, modalità particolari per la determinazione della riserva dei premi per i ri-

sci in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto.

Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilità patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese tra le predette disponibilità anche le attività vincolate a cauzione ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma le imprese debbono attenersi a criteri di equilibrata ripartizione tra le diverse specie di attività. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, può stabilire, con proprio decreto, disposizioni per l'attuazione di tale ripartizione, secondo le direttive del CIPE, nel quadro delle finalità sociali perseguite con l'assicurazione obbligatoria ai sensi della presente legge.

In ogni caso, per il 50 per cento del loro ammontare, le riserve tecniche debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio:

- 1) titoli di Stato;
- 2) mutui ad enti o società, indicati all'articolo 67, lettera *b*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- 3) obbligazioni emesse dagli enti e società di cui al precedente punto 2).

Un elenco dettagliato delle disponibilità patrimoniali poste a copertura delle riserve tecniche relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui alla presente legge deve essere allegato al bilancio delle imprese.

ART. 25.

Ai fini della determinazione della cauzione di cui all'articolo 40, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, l'aliquota da applicare sui premi lordi inerenti alle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è elevato al 50 per cento.

Per la costituzione della cauzione possono essere utilizzate anche le attività di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo.

ART. 26.

L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

1) non costituiscano le riserve tecniche in conformità a quanto previsto dall'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel nuovo testo stabilito con l'articolo 20 della presente legge;

2) non osservino per il calcolo e la costituzione della cauzione di cui all'articolo 40, secondo comma, del predetto testo unico le disposizioni dell'articolo 25;

3) non osservino le disposizioni degli articoli 22 e 23;

4) concludano contratti per l'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge in base a tariffe e condizioni di polizza diverse da quelle stabilite od approvate a' sensi degli articoli 18 e 19 o in violazione dell'articolo 20;

5) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge;

6) non osservino l'obbligo di cui all'articolo 21 o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;

7) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 53 e 54.

La revoca dell'autorizzazione, anche indipendentemente dalla proposta della Commissione nazionale di cui all'articolo 10, è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attività alla gestione dei contratti in corso e non può stipulare nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.

È fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

ART. 27.

In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e convenzioni.

L'approvazione è data previo parere favorevole della Commissione nazionale di cui all'articolo 10 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale*.

Sino alla pubblicazione del decreto i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'articolo 28, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.

Il trasferimento del portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporto in altra impresa dell'intero portafoglio.

La fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non ricorrano le condizioni previste all'articolo 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

CAPO IV

DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL RISARCIMENTO
DEI DANNI A PERSONE ED A COSE.

ART. 28.

Il danneggiato a seguito di sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante, relativamente ai quali vi è, a norma della presente legge, obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'as-

sicuratore entro i limiti delle somme previste dal contratto di assicurazione.

L'assicuratore non può opporre al danneggiato il quale agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

ART. 29.

Il risarcimento dei danni causati da veicoli a motore o da natanti di cui al precedente articolo deve essere richiesto all'assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la quale deve contenere la specificazione dei danni stessi nonché l'indicazione dei relativi elementi di valutazione.

Nei casi previsti dall'articolo 46, comma primo, lettere *a*) e *b*), la lettera di richiesta deve essere inviata all'impresa designata a norma dell'articolo 48 per la regione nel territorio della quale è avvenuto il sinistro, ovvero all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 46, primo comma, lettera *a*), abbia richiesto il risarcimento all'impresa designata ovvero all'Istituto nazionale delle assicurazioni non è obbligato a rinnovare la richiesta qualora venga successivamente identificato l'assicuratore del responsabile.

ART. 30.

Nessuna azione per il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti per i quali, a norma della presente legge, vi è obbligo di assicurazione può essere proposta se non siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente articolo 29; entro tale termine l'assicuratore dovrà avviare, fermo quanto disposto dal successivo articolo 41, le trattative per un tentativo di definizione amichevole della controversia.

L'azione deve essere proposta avanti il giudice conciliatore, se la domanda non supera le 150.000 lire, esclusi gli interessi ovvero avanti al Pretore, se la domanda supera l'anzidetto importo ma non lire un milione, esclusi gli interessi.

Nei giudizi relativi a controversie per il risarcimento dei danni di cui al primo comma il giudice deve sempre esperire il tentativo di conciliazione, disponendo, quando occorra, la comparizione personale delle parti e dell'assicuratore del responsabile.

Sono inappellabili le sentenze del giudice conciliatore nonché quelle del Pretore quando il valore della causa non eccede le lire 300.000.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'azione civile proposta in sede penale.

ART. 31.

Nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma dell'articolo 25 comma primo, ed in quello promosso contro l'impresa designata nel caso previsto al primo comma, lettera b) dell'articolo 42, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno.

Nel giudizio promosso contro l'impresa designata nel caso previsto dalla lettera c) dal primo comma dello stesso articolo 46 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.

Nel caso di giudizio promosso per il risarcimento di soli danni a cose, la soccombenza dell'assicuratore o della impresa designata, non comporta la condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari, qualora la condanna stessa sia pronunciata per una somma non superiore a quella offerta al danneggiato a norma dell'articolo 41.

Nel caso di azione civile proposta in sede penale, l'assicuratore può intervenire volontariamente nel procedimento a norma dell'articolo 112 del codice di procedura penale o esservi citato a norma dell'articolo 107, primo comma, stesso codice di procedura penale.

ART. 32.

La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo 28 produce interessi dal giorno del sinistro. Tali interessi, nel caso in cui l'assicuratore abbia formulato una offerta ai sensi dell'articolo 41 e questa offerta sia stata rifiutata, sono conteggiati sulla sola differenza tra la somma liquidata e la somma già versata dall'assicuratore in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dello stesso articolo 41.

ART. 33.

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dall'articolo 28, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata a norma dell'articolo 48 nei casi previsti al primo comma dall'articolo 46 lettere *a*) e *b*), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 48 nei casi previsti al primo comma dell'articolo 46 lettera *c*), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

ART. 34.

Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 48 sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 50.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 48 che, decorso il termine di trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata la identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino a concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo.

ART. 35.

Le disposizioni dell'articolo 30, secondo e terzo comma, si applicano anche alle controversie relative all'esercizio del diritto di rivalsa di cui agli articoli 1, terzo comma, 26, secondo comma, 36, secondo comma, e 52 primo comma, nonché all'azione per il conseguimento della speciale indennità prevista all'articolo 47.

SEZIONE II.

DISPOSIZIONI PER IL RISARCIMENTO
DI DANNI A PERSONA.

ART. 36.

L'azione di cui all'articolo 28 per il risarcimento di danni alla persona deve essere proposta dal danneggiato nei confronti:

a) dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiavano, quando si tratti di persone trasportate;

b) dell'assicuratore del veicolo investitore negli altri casi.

L'assicuratore che ha risarcito il danno ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del veicolo il cui conducente sia responsabile del sinistro fino a concorrenza delle somme assicurate da quest'ultimo assicuratore, e, per l'eccedenza, verso il conducente stesso ed i coobbligati.

ART. 37.

Qualora, ai fini della valutazione dei danni alla persona causati da veicoli a motore o da natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, debba essere preso in considerazione il reddito di lavoro della persona lesa o deceduta, quest'ultimo è determinato sulla base dell'ultima dichiarazione annuale presentata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 o, qualora la dichiarazione non sia stata presentata in applicazione all'articolo 1, quarto comma, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al certificato che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare a' sensi dell'articolo 3, primo comma, dello stesso decreto.

Dall'ammontare del risarcimento dovuto per inabilità temporanea deve essere dedotto il cumulo degli stipendi, salari, pensioni ed indennità, escluse quelle derivanti da atti personali di previdenza, che il danneggiato abbia diritto a percepire durante il periodo di inabilità.

Per l'accertamento della percentuale dell'inabilità permanente si applicano le disposizioni in materia di assicurazione ob-

bligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La liquidazione dei danni conseguenti ad invalidità permanente non superiore al 10 per cento della invalidità totale, nonché dei danni subiti da persone pensionate per vecchiaia o invalidità, è effettuata dal giudice con criteri equitativi.

ART. 38.

Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa di un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante per i quali, a norma della presente legge, sussiste obbligo di assicurazione, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Nel caso di istruzione sommaria, il pubblico ministero trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore, il quale provvede a norma del comma precedente.

Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti e l'assicuratore interessato, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Il giudice può disporre che la somma assegnata sia corrisposta sotto forma di assegno mensile.

Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa, che provvederà dopo aver effettuati, se necessari, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore, sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio.

In caso di rigetto l'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

ART. 39.

Le somme dovute dall'assicuratore o dall'impresa designata a norma dell'articolo 48 al danneggiato per:

- a) spese di trasporto ad un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o di domicilio;
- b) spese di medicazione;
- c) spese di ospedalità
- d) spese mediche e farmaceutiche;
- e) spese funerarie;

qualora le stesse siano state anticipate da pubblici ospedali debbono, se non siano garantite da altra assicurazione obbligatoria o non facciano carico alla Regione in forza di legge regionale adottata in attuazione del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 1974 n. 386, essere corrisposte direttamente all'ente che le ha anticipate, purché questi ne faccia richiesta prima che sia stato corrisposto il risarcimento al danneggiato.

Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale o abbia diritto all'assistenza ospedaliera a carico di una Regione, l'ente gestore dell'assicurazione sociale o la Regione hanno diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile o dalla impresa designata a norma dell'articolo 48 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate, sempreché non sia già stato corrisposto il risarcimento al danneggiato.

Prima di corrispondere l'indennità al danneggiato l'assicuratore del responsabile o la impresa designata a norma dell'articolo 48 è tenuto a richiedere al medesimo una dichiarazione attestante che egli non ha diritto alle prestazioni di cui al primo comma da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie od all'assistenza ospedaliera a carico di alcuna Regione. Se il danneggiato dichiara di avere tale diritto, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 48 è tenuto a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale o alla Regione e potrà procedere al pagamento dell'indennità previo accantonamento di una somma idonea a coprire il presumibile ammontare del credito dell'ente o della Regione per le prestazioni erogate o da erogare.

Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l'ente di assicurazione sociale o la Regione abbia di-

chiarato di volere esercitare il diritto di cui al secondo comma, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma dello articolo 24 potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI PER IL RISARCIMENTO PER DANNI A COSE.

ART. 40.

Chiunque a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo a motore o da un natante per i quali, a norma della presente legge, vi è obbligo di assicurazione, abbia subito danni a cose, deve consentire l'ispezione delle cose danneggiate da parte dell'assicuratore tenuto ad effettuare il risarcimento del danno.

A tale scopo il danneggiato deve, entro tre giorni dal sinistro, comunicare all'assicuratore il luogo e le ore in cui la constatazione dei danni può essere effettuata entro i successivi cinque giorni.

Anche trascorso tale termine il danneggiato deve, se l'assicuratore richiede di ispezionare la cosa danneggiata, mettere questa a disposizione del richiedente per il tempo necessario a tale scopo.

La comunicazione di cui al secondo comma, qualora contenga le indicazioni previste dall'articolo 23 primo comma, è operante agli effetti del decorso del termine indicato allo articolo 24 primo comma.

ART. 41.

Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, contenente l'indicazione dei dati di identificazione del veicolo, delle modalità del sinistro, dei danni verificatisi e dei relativi elementi di valutazione, nonché dell'ora e del luogo nei quali le cose da riparare sono disponibili per le contestazioni del caso, deve comunicare al danneggiato la somma che offre per il danno, ovvero precisare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offertagli l'assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, deve corrispondere ugualmente al danneggiato tale somma, che sarà comunque comunicata nella liquidazione definitiva del danno.

L'assicuratore è tenuto a corrispondere ugualmente, con le stesse modalità e con gli stessi effetti, la somma offerta, qualora il danneggiato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta stessa, non abbia fatto pervenire all'impresa alcuna risposta.

ART. 42.

Il danneggiato, qualora ritenga che l'entità del danno superi l'importo corrispostogli dall'impresa ai sensi dell'articolo 30 e la controversia non involga in alcun modo questione di responsabilità, può chiedere che l'accertamento del danno sia demandato al giudizio tecnico di due periti, designati rispettivamente dall'impresa e dal danneggiato stesso. In caso di disaccordo dei periti sulla valutazione globale del danno, si procederà ad iniziativa di una delle parti, alla costituzione di un collegio peritale, richiedendo la designazione del terzo perito al Pretore del Mandamento in cui il danneggiato risiede.

La richiesta del giudizio tecnico di cui sopra dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata: nella richiesta il danneggiato dovrà, altresì, designare il proprio perito e qualificare la sua pretesa.

Entro 20 giorni dalla ricezione di tale richiesta l'impresa comunicherà, a sua volta, al danneggiato la designazione del proprio perito.

Le decisioni del collegio peritale sulla valutazione del danno sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità e sono vincolanti per l'impresa e per il danneggiato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono a carico delle parti in proporzione della rispettiva soccombenza.

ART. 43.

I danni riportati da un veicolo a motore in conseguenza della collisione con altro veicolo a motore sono risarciti, nella misura della responsabilità della controparte, dall'assicuratore del veicolo danneggiato, salvo il suo diritto di surrogazione ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che:

a) nel sinistro siano stati coinvolti soltanto due veicoli, entrambi coperti dall'assicurazione di cui alla presente legge;

b) dal sinistro non siano derivati danni a persone;

c) la valutazione dei danni materiali subiti dal veicolo non superi l'importo di lire cinquecentomila;

d) il proprietario del veicolo accetti, ove l'assicuratore lo richieda, di fare accertare i danni da eventuali centri di perizia e di liquidazione costituiti dall'assicuratore stesso o con esso convenzionati.

ART. 44.

Nel caso che le parti procedano ad una convenzionale constatazione del sinistro, dandone atto per iscritto, si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti da tale constatazione.

ART. 45.

La valutazione dei danni a cose deve essere effettuata:

a) in caso di irreparabilità della cosa danneggiata, o di costo delle riparazioni superiore al valore commerciale della cosa stessa al momento del sinistro, sulla base del valore commerciale;

b) in caso di avarie riparabili, sulla base del costo delle riparazioni delle avarie direttamente conseguenti al sinistro.

La sosta forzata del veicolo è indennizzabile soltanto in relazione al periodo effettivamente necessario per le riparazioni e soltanto nel caso che il danneggiato dimostri che l'uso del veicolo è indispensabile per lo svolgimento della propria attività di lavoro o della propria professione.

SEZIONE IV.

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA.

ART. 46.

È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », il quale ha il compito di risarcire, entro i limiti indicati nell'articolo 50, i danni cagionati dal-

la circolazione dei veicoli e natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, o vi venga posta successivamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto, oltre che per i danni alla persona, anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 250.000, ma limitatamente alla parte eccedente tale ammontare.

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 48 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » - può intervenire nel processo in sede civile, anche in grado di appello.

Nel caso di azione civile in sede penale si applica l'articolo 31, ultimo comma.

ART. 47.

Il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è tenuto altresì ad erogare la speciale indennità stabilita nella tabella allegata B) a favore di coloro che, avendo subito lesioni personali in conseguenza di sinistri causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti per i quali, a norma della presente legge, vi è obbligo di assicurazione, non abbiano tuttavia titolo ad ottenere alcun risarcimento del danno e versino in stato di bisogno, quando:

a) il sinistro abbia riportato invalidità permanente in misura superiore al 20 per cento;

b) si tratti della moglie o dei figli minori di persona deceduta.

La richiesta documentata dell'indennità deve essere direttamente rivolta all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, entro due mesi dal giorno del sinistro.

L'indennità non è dovuta quando il danneggiato abbia diritto, in conseguenza del sinistro, a rendita o pensione a carico di enti gestori di assicurazioni sociali.

Chiunque abbia percepito la speciale indennità prevista dal presente articolo non può proporre azione per il risarcimento del danno e ne decade ove l'azione stessa sia già stata proposta.

ART. 48.

Il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente dell'istituto o, in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero del tesoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese di assicurazione e degli utenti di veicoli a motore. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'articolo 46, comma primo, lettere *a)* e *b)*, verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.

L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

Nel caso previsto nel comma primo, lettera *c)*, dell'articolo 46, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.

Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma dell'articolo 52, saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni — gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » — secondo convenzioni che saranno stipulate tra le imprese e l'istituto predetto, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 49.

Nel caso previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 46 il danno è risarcito soltanto ne ricorra una delle seguenti condizioni:

a) dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità superiore a 90 giorni, ovvero

b) dal sinistro sia derivata una inabilità permanente superiore al 10 per cento.

Il danno è risarcito fino ad un importo di lire 20 milioni per ogni persona sinistrata, con il massimo di lire 50 milioni per ogni sinistro.

Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 46 il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

ART. 50.

Per il risarcimento dei danni da parte del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » si osservano, in quanto applicabili, le norme dei Capi II e III della presente legge.

ART. 51.

Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa, designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 48 entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 50, ultimo comma.

Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e

questo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 49 ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.

ART. 52.

L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 46, lettere *a*) e *b*), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Nel caso previsto alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 46, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

ART. 53.

Le imprese designate a norma dell'articolo 48 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all'articolo 46. Alla fine di ciascun semestre dell'esercizio esse debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » - un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme stabilite con il regolamento di esecuzione.

Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » - l'ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonché il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati.

Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell'impresa designata.

ART. 54.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » - con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione.

Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma l'Istituto nazionale delle assicurazioni, Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 55.

Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall'assicurazione è punito con l'ammenda fino a lire 500.000 e con l'arresto fino a tre mesi.

Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'illecito amministrativo previsto nel comma precedente, è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

Coloro che circolano, ancorché il periodo di copertura assicurativa sia scaduto, sono soggetti, oltre al pagamento del premio e dei relativi interessi e spese per il recupero, alle pene previste dal primo comma.

ART. 56.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, e nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

ART. 57.

Gli amministratori, i sindaci o revisori ed i direttori generali delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che non ottemperino alle richieste della commissione nazionale per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 11, o che comunque ostacolino l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.

Fermo quanto stabilito dall'articolo 26, la stessa pena si applica a tutti coloro che operano in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 14 o nell'articolo 15, primo comma o che violano gli obblighi imposti dagli articoli 21, 53 e 54.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58.

Le disposizioni dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private nel nuovo testo modificato del precedente articolo 24 si applicano, per quanto riguarda le attività ammesse a co-

pertura delle riserve tecniche, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse, registrati a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 59.

Agli effetti dell'applicazione della tabella A allegata, per « persona danneggiata » si intende ogni persona che abbia subito lesioni o sia deceduta in conseguenza di un sinistro.

ART. 60.

La legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogata.

ART. 61.

La presente legge entra in vigore il 180° giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

TABELLA A

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

a) per i motoveicoli ad uso privato la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

40.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 3.000.000 per le cose e gli animali e di lire 20.000.000 per ogni persona danneggiata;

b) per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali e di lire 20.000.000 per ogni persona danneggiata;

c) per gli autobus ad uso privato la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali e di lire 20.000.000 per ogni persona danneggiata;

d) per le motocarrozze da noleggio o ad uso pubblico la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali e di lire 2.000.000 per ogni persona danneggiata;

e) per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi destinati al trasporto di persone, nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro, se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a nove;

150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a trenta;

200.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per

ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta;

250.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

f) per gli autoveicoli, filoveicoli e i rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 (con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a settanta quintali;

150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a settanta quintali;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

g) per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

h) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a:

20.000.000 per ogni sinistro se il veicolo è di cilindrata non superiore a 150 centimetri cubi o di potenza non superiore a 5 cavalli vapore;

40.000.000 per ogni sinistro, se il motore è di cilindrata non superiore a 500 centimetri cubi o di potenza non superiore a 11 cavalli vapore;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

50.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 centimetri cubi o di potenza superiore a 11 cavalli vapore;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

i) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti al servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a nove;

100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a venti;

150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti superiore a venti;

20.000.000 per ogni persona danneggiata;

l) per l'assicurazione relativa a gare o competizioni sportive, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche o nautiche;

500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;

20.000.000 per ogni persona danneggiata.